



ALLEGATO 4 – TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

IL DISTRIBUTORE HA L'OBLIGO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO IL PRESENTE DOCUMENTO NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, OPPURE PUBBLICARLO SU UN SITO INTERNET OVE UTILIZZATO PER LA PROMOZIONE E IL COLLOCAMENTO DI PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI. NEL CASO DI **OFFERTA FUORI SEDE** O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE **TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**, IL DISTRIBUTORE CONSEGNA O TRASMETTE AL CONTRAENTE IL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

IBL ASSICURA S.R.L.

SEZIONE RUI: A

NUMERO DI ISCRIZIONE: A000457798

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a) OBLIGO DI CONSEGNA AL CONTRAENTE DELL'ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRIMA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL PRIMO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, DI METTERLO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO NEI LOCALI DEL DISTRIBUTORE, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, E DI PUBBLICARLO SUL SITO INTERNET, OVE ESISTENTE;
- b) OBLIGO DI CONSEGNA DELL'ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI CIASCUNA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
- c) OBLIGO DI CONSEGNARE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE PREVISTA DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI, COPIA DELLA POLIZZA E DI OGNI ALTRO ATTO O DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DAL CONTRAENTE;
- d) OBLIGO DI PROPORRE O RACCOMANDARE CONTRATTI COERENTI CON LE RICHIESTE E LE ESIGENZE DI COPERTURA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO, ACQUISENDO A TAL FINE, OGNI UTILE INFORMAZIONE;
- e) OBLIGO DI VALUTARE SE IL CONTRAENTE RIENTRA NEL MERCATO DI RIFERIMENTO IDENTIFICATO PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROPOSTO E NON APPARTIENE ALLE CATEGORIE DI CLIENTI PER I QUALI IL PRODOTTO NON È COMPATIBILE, NONCHÉ L'OBLIGO DI ADOTTARE OPPORTUNE DISPOSIZIONI PER OTTENERE DAI PRODUTTORI LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 30-DECIES COMMA 5 DEL CODICE E PER COMPRENDERE LE CARATTERISTICHE E IL MERCATO DI RIFERIMENTO INDIVIDUATO PER CIASCUN PRODOTTO;
- f) OBLIGO DI FORNIRE IN FORMA CHIARA E COMPRESIBILE LE INFORMAZIONI OGGETTIVE SUL PRODOTTO, ILLUSTRANDONE LE CARATTERISTICHE, LA DURATA, I COSTI E I LIMITI DELLA COPERTURA ED OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE A CONSENTIRE AL CONTRAENTE DI PRENDERE UNA DECISIONE INFORMATA.

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

- a) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI CIASCUNA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, OBLIGO DI CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE COPIA DELL'ALLEGATO 4-BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018;
- b) OBLIGO DI VALUTARE L'ADEGUATEZZA OPPURE L'APPROPRIATEZZA DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO PROPOSTO;
- c) IN CASO DI VENDITA CON CONSULENZA, OBLIGO DI INFORMARE IL CONTRAENTE SE IL PRODOTTO È ADEGUATO, SPECIFICANDONE I MOTIVI E DANDONE EVIDENZA IN UN'APPOSITA DICHIARAZIONE. IN MANCANZA DI TALE DICHIARAZIONE, IL PRODOTTO ASSICURATIVO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO CON CONSULENZA;
- d) IN CASO DI VENDITA SENZA CONSULENZA DI UN PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO, OBLIGO DI INFORMARE IL CONTRAENTE SE IL PRODOTTO È INAPPROPRIATO, DANDONE EVIDENZA IN UN'APPOSITA DICHIARAZIONE;
- e) IN CASO DI VENDITA SENZA CONSULENZA DI UN PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO, OBLIGO DI INFORMARE IL CONTRAENTE DELLA CIRCOSTANZA CHE IL SUO RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PREGIUDICA LA CAPACITÀ DI ACCERTARE L'APPROPRIATEZZA DEL PRODOTTO D PROPOSTO, NEL CASO DI VOLONTÀ ESPRESSA DAL CONTRAENTE DI ACQUISIRE COMUNQUE IL PRODOTTO, OBLIGO DI INFORMARLO DI TALE CIRCOSTANZA, SPECIFICANDONE I MOTIVI E DANDONE EVIDENZA IN UN'APPOSITA DICHIARAZIONE;
- f) OBLIGO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 121-SEXIES, COMMI 1 E 2, DEL CODICE.